

Consultazione di Banca d'Italia sulle disposizioni secondarie di attuazione del Decreto Legislativo n. 116/2024 di recepimento della Direttiva (UE) n. 2021/2167 in materia di acquirenti e gestori di crediti deteriorati

Osservazioni di Assofin – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare

Premessa

Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare), raccolte le opinioni delle proprie Associate formula le seguenti osservazioni allo scopo di contribuire alla consultazione promossa da Banca d'Italia sulle disposizioni secondarie di attuazione del Decreto Legislativo n. 116/2024 di recepimento della Direttiva (UE) n. 2021/2167 in materia di acquirenti e gestori di crediti deteriorati

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DEI CREDITI IN SOFFERENZA

Parte II, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 2

Informazioni da fornire in caso di cessione di crediti in sofferenza

Le banche e gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB che effettuano operazioni di cessione di crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati comunicano alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea, con periodicità semestrale e con le modalità dalla stessa stabilite, almeno le seguenti informazioni:

...(...omissis...)...

_ l'importo dei crediti o dei contratti ceduti nel semestre di riferimento;

_ il numero e l'importo dei crediti ceduti e dei contratti ceduti, con indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie.

...(...omissis...)...

Osservazioni:

Si chiede di confermare, preliminarmente, che in assenza di cessioni nel periodo di riferimento la comunicazione non debba essere effettuata e che le informazioni da trasmettere riguardano in ogni caso quelle storiche, risalenti al momento della cessione.



Con riguardo ai contenuti della comunicazione, appare pacifico che il riferimento a “*l’importo dei crediti o dei contratti ceduti nel semestre di riferimento*” sia da intendersi come l’ammontare complessivo di crediti/contratti ceduti nel periodo di riferimento.

Quanto al riferimento a “*il numero e l’importo dei crediti ceduti e dei contratti ceduti, con l’indicazione di quelli verso consumatori e quelli garantiti e non, e la tipologia delle eventuali garanzie*”, si chiede di confermare che i dati richiesti debbano essere forniti in forma aggregata per l’insieme dei crediti o dei contratti ceduti nel periodo (distinguendo la quota di crediti/contratti ceduti che hanno come controparte consumatori e quella di crediti/contratti garantiti con ciascun tipo di garanzia) e che non sia invece richiesta la disaggregazione per singolo credito o contratto ceduto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI – CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

Sezione VI-bis, Paragrafo 7 e Sezione VII, Paragrafo 6.1

Comunicazioni alla clientela – Modifiche alle condizioni contrattuali

In caso di modifiche delle condizioni contrattuali, anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso del consumatore, il finanziatore effettua la comunicazione disciplinata dall’articolo 125-bis del T.U., con la quale illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d’Italia e i relativi recapiti (1). La comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che la modifica delle condizioni contrattuali abbia effetto.

...(...omissis...)...

Osservazioni:

Si chiede conferma che la previsione non si applichi nei casi di piani di rientro stipulati a seguito della revoca del contratto di credito originario, a fronte della decadenza del beneficio del termine comunicata dall’intermediario al cliente.

Analogamente, si chiede di confermare che la previsione non si applica alle ipotesi di rinegoziazione concesse su richiesta/impulso del consumatore, dal momento che la *ratio legis* è quella di fornire



un'informativa completa al consumatore rispetto a modifiche contrattuali apportate dall'intermediario finanziatore.

Quanto all'inciso *"anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative"*, non risultando esservi alcun riferimento in tal senso né nella direttiva 2021/2167 né nelle disposizioni della normativa primaria di cui agli artt. 120-noviesdecies e 125-bis, se ne chiede l'eliminazione al fine di evitare disallineamenti o profili di incertezza interpretativa. In alternativa, si chiede che le eventuali modifiche contrattuali che costituiscono adeguamento a disposizioni normative, possano essere comunicate al consumatore nell'ambito delle comunicazioni periodiche.

Quanto, infine, all'ultima parte del testo riportato che recita *"La comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che la modifica delle condizioni contrattuali abbia effetto"*, si ritiene fondamentale evitare che possa essere contestato all'intermediario l'eventuale inadempimento dell'invio della comunicazione a fronte di un recapito non corretto o non aggiornato imputabile al consumatore. Per questa ragione, si propone di integrare il testo come segue: *"La comunicazione è effettuata su supporto cartaceo o altro supporto durevole, **all'ultimo recapito a disposizione del finanziatore**, prima che la modifica delle condizioni contrattuali abbia effetto"*.

Sezione VII, Paragrafo 6.bis

Inadempimento del consumatore

Ai sensi dell'articolo 125-decies del T.U., il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti.

Si applica quanto previsto dal paragrafo 8 della sezione VI-bis.

Osservazioni:

Si chiede di confermare che il rimando contenuto in questo paragrafo alle previsioni di cui alla sezione VI-bis, paragrafo 8 delle Disposizioni di trasparenza non comporti l'estensione dell'applicazione al credito ai consumatori dell'articolo 40, comma 2, del TUB, norma richiamata appunto nella sezione VI-bis, paragrafo 8, delle Disposizioni e specificamente applicabile al credito fondiario.



Sezione VII-ter, Paragrafo 4

Acquisto e gestione di crediti in sofferenza

Informativa ai debitori ceduti

Ai sensi dell'art. 114.10 del T.U., in caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U., di cui si avvale l'acquirente di crediti in sofferenza per la gestione di tali crediti, dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione (1).

La comunicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

...(omissis)...

f) un punto di contatto al quale il debitore può rivolgersi se necessario per ricevere informazioni presso il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U., di cui si avvale l'acquirente di crediti in sofferenza per la gestione di tali crediti, e, se del caso, presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali. L'informazione sul punto di contatto è riportata nella comunicazione in modo chiaro ed evidenziato rispetto alle altre informazioni;

...(omissis)...

Il soggetto tenuto a effettuare la comunicazione la invia anche ogni qualvolta ciò sia richiesto dal debitore ceduto, se del caso apportandovi gli aggiornamenti necessari.

...(omissis)...

Restano ferme, inoltre, le disposizioni in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali.

Osservazioni:

Con riferimento alla previsione contenuta nell'ultimo capoverso, secondo cui "Restano ferme, inoltre, le disposizioni in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali", si chiede di confermare che essa è volta a precisare che l'informativa prevista dalle presenti disposizioni non



assume rilievo ai fini dell'efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti, che restano disciplinate esclusivamente dal codice civile e dalle leggi speciali menzionate. Allo scopo di garantire uniformità e standardizzazione riguardo i contenuti minimi dell'informativa che gli intermediari sono tenuti a rendere ai debitori ceduti, si auspica che Banca d'Italia predisponga un fac-simile della suddetta comunicazione, da utilizzare come modello di riferimento.

Con riferimento alle comunicazioni successive alla prima, risultando chiaro che in esse debba essere sempre indicato il riferimento al punto di contatto, si chiede di confermare che in esse non sia necessario, viceversa, riportare nuovamente tutte le altre informazioni di cui al capoverso 2, lettere da a) ad i).

Infine, con riguardo alle eventuali comunicazioni successive alla prima richieste dal debitore ceduto, al fine di evitare possibili comportamenti opportunistici e spregiudicati consistenti in richieste immotivate, si propone di effettuare la seguente modifica: *"Il soggetto tenuto a effettuare la comunicazione la invia anche ogni qualvolta ciò sia **successivamente** richiesto **per iscritto** dal debitore ceduto, **sulla base di idonea motivazione**, se del caso apportandovi gli aggiornamenti necessari"*.